



REGIONE BASILICATA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REVISIONE CONTABILE DEI BILANCI DI ESERCIZIO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE BASILICATA : A.S.P., A.S.M., A.O.R. “SAN CARLO” DI POTENZA E IRCCS-CROB DI RIONERO IN VULTURE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL S.S.R.

ALLEGATO N. 8

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

SOMMARIO

Art. 1. - Oggetto.....	3
Art. 2. - Definizioni	3
Art. 3. – Incompatibilità	3
Art. 4. - Durata del servizio.....	3
Art. 5. – Luogo di svolgimento del servizio.....	3
Art. 6. – Stipulazione del contratto	3
Art. 7. - Spese contrattuali ed oneri diversi.....	4
Art. 8. - Disciplina del subappalto	4
Art. 9. - Relazioni	4
Art. 10. – Personale della Ditta aggiudicataria	4
Art. 11. – Obblighi in materia di sicurezza.....	5
Art. 12. – Responsabilità della Ditta aggiudicataria.....	5
Art. 13. - Responsabile gestione ed esecuzione del contratto, Referenti aziendali certificazione. ...	5
Art. 14. –Verifiche e controlli.....	6
Art. 15. - Modalità di fatturazione e pagamento.....	6
Art. 16. – Inadempienze e Penalità	6
Art. 17. – Modalità di applicazione delle penalità.....	7
Art. 18. - Risoluzione del contratto.....	7
Art. 19. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	8
Art. 20. – Privacy e riservatezza	8
Art. 21. - Foro competente	8
Art. 22. - Norma di rinvio	8

Art. 1. - Oggetto

Il presente capitolato disciplina *l'affidamento triennale del servizio di revisione contabile dei bilanci di esercizio delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Basilicata: A.S.P., A.S.M., A.O.R. "San Carlo" di Potenza e IRCCS-CROB di Rionero in Vulture e del bilancio consolidato del S.S.R., con riferimento a n. 3 Esercizi contabili.*

Le caratteristiche tecniche del servizio sono riportate nell'Allegato 1 al disciplinare di gara.

Art. 2. - Definizioni

Nell'ambito del presente disciplinare, del capitolato speciale, dei documenti complementari, e di tutta la documentazione contrattuale applicabile, verranno adottate le seguenti definizioni:

1. Stazione Appaltante: Ente che indice la gara per l'appalto in questione, in sigla: SA.
2. Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che si aggiudica la gara per l'appalto in questione. Indicata anche come Ditta; in sigla: DA.

Art. 3. – Incompatibilità

L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dalle norme, al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione.

In particolare, non devono sussistere cause di incompatibilità previste all'art. 2382, 2399, 2409 quinquies del Codice Civile, all'articolo 160 del Testo Unico della Finanza, e dal documento n°100 sui "Principi sull'indipendenza del revisore", approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Art. 4. - Durata del servizio

L'appalto ha la durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto fino al completo adempimento di tutte le prestazioni di cui all'art. 1 del presente capitolato e, comunque fino alla revisione del bilancio consolidato del S.S.R. del terzo Esercizio contabile.

Art. 5. – Luogo di svolgimento del servizio

La DA dovrà provvedere ad erogare il servizio presso le Aziende Sanitarie regionali e presso il Dipartimento Politiche della Persona della Regione, con riferimento sia alle sedi principali che alle altre sedi ove si svolgono attività amministrative interessate dal contratto, per acquisire la conoscenza delle caratteristiche organizzative e delle dimensioni operative delle articolazioni amministrative aziendali rilevanti, per lo svolgimento delle verifiche e l'ottenimento dei riscontri necessari per lo svolgimento delle attività di contratto.

Art. 6. – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato, in conformità a quanto previsto dall'art.11 del D.lgs 163/2006, entro 120 giorni dalla ricezione della notificazione dell'aggiudicazione.

Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti e sarà sottoposto a registrazione entro venti giorni presso il competente Ufficio del Registro (artt. 13 e 14 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

In caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, l'Azienda si riserva la facoltà di interrompere, con proprio provvedimento, ogni rapporto contrattuale e di provvedere come meglio crederà per l'esecuzione dell'appalto, ponendo a carico della Ditta aggiudicataria decaduta ogni conseguente spesa o danno derivante dalla mancata applicazione dello stesso, nonché l'incameramento della cauzione definitiva.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale:

1. l'offerta tecnica ed economica aggiudicata;
2. la polizza fideiussoria;
3. il disciplinare di gara;
4. atto di aggiudicazione.

Art. 7. - Spese contrattuali ed oneri diversi

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico della DA. La DA dovrà altresì rimborsare alla SA, ai sensi dell'art. 34, comma 35, della legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le spese per la pubblicazione della pubblicità di gara effettuate sui quotidiani, di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione

Art. 8. - Disciplina del subappalto

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda di quanto subappaltato.

Art. 9. - Relazioni

1. Successivamente alla stipula del contratto, la DA dovrà emettere apposite relazioni semestrali e riepilogative annuali distinte per ogni singola azienda contenenti:

- a) La descrizione delle attività svolte ed elaborati prodotti, con specifico riferimento alle prestazioni richieste (semestrale);
- b) L'indicazione dei controlli eseguiti, delle procedure applicate e delle criticità emerse nel corso dell'attività di revisione, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2010 e del D.lgs 118/2011;
- c) Il giudizio annuale sul bilancio di esercizio di ciascuna Azienda Sanitaria, nelle forme previste dai principi di revisione della normativa vigente, entro 60 giorni dall'adozione del bilancio da parte del Direttore Generale dell'Azienda e comunque entro diverso termine concordato con il Direttore Generale del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata ;
- d) Il giudizio annuale sul bilancio di esercizio consolidato, nelle forme previste dai principi di revisione della normativa vigente, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio da parte della Giunta regionale e comunque entro diverso termine concordato con il Direttore Generale del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata.

2. Le relazioni, sottoscritte dal responsabile della revisione contabile (socio o amministratore della società di revisione contabile e iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze) **dovranno essere trasmesse** ai Direttori Generali aziendali delle Aziende ed ai Referenti Aziendali della certificazione (Direttori Amministrativi), al Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona ed al Responsabile regionale di gestione ed esecuzione del contratto della Regione Basilicata (stazione appaltante).

3. I Referenti Aziendali della certificazione (Direttori Amministrativi) dovranno trasmettere al Dipartimento regionale, entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di cui al punto precedente, le proprie osservazioni sulle relazioni delle Società di Revisione ovvero la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di mancato riscontro, nei termini previsti, il Dipartimento regionale considererà positive le valutazioni dei Referenti aziendali.

Art. 10. – Personale della Ditta aggiudicataria

1. Per l'esecuzione del servizio la DA dovrà avvalersi di proprio personale qualificato, che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità, adeguato per numero e qualifica professionale ed idoneo al servizio.
2. Al fine di ottimizzare il servizio, il personale proposto dalla Ditta in sede di gara e che sarà oggetto di valutazione potrà essere modificato solo per cause di forza maggiore, dandone informativa al responsabile dell'esecuzione del contratto. L'eventuale sostituzione dovrà possedere analoga competenza ed esperienza del personale sostituito.
3. la DA dovrà applicare nei confronti del proprio personale le condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. applicabili alla data del contratto nonché rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. Sono a carico della Ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle

leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

4. La DA é comunque responsabile di tutti i danni arrecati a persone, cose, e a terzi in genere, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando quindi la SA e le Aziende Sanitarie da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

Art. 11. – Obblighi in materia di sicurezza

1. La DA dovrà osservare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che si riferiscono alla fattispecie concreta ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i., assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza la SA e le Aziende Sanitarie da ogni responsabilità in merito. La Ditta ed il personale da essa dipendente, dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciale impartite dalla SA e dalle Aziende Sanitarie per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale della ditta stessa.
2. La DA dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore ai sensi D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 12. – Responsabilità della Ditta aggiudicataria

1. la DA assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto della stessa DA quanto della SA e delle Aziende Sanitarie o di terzi, in virtù dell'esecuzione del presente servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi.

La DA, prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare copia di polizza assicurativa RCT con primaria Compagnia e con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (eurounmilione/00) a beneficio della SA, delle Aziende Sanitarie e dei terzi per l'intera durata del servizio a copertura del rischio per le responsabilità della medesima nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio. Detta polizza, dovrà tenere indenne la SA e le Aziende Sanitarie, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno la DA possa loro arrecare nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente servizio, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, da trattamento dei dati personali ecc. Il massimale della polizza assicurativa s'intenderà per ogni evento dannoso o sinistro purché reclamato entro 24 mesi successivi alla cessazione delle attività del presente servizio e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione sia nei confronti della SA sia delle Aziende Sanitarie.

2. In caso di polizza già attivata sarà necessario produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio oggetto del presente appalto.

Art. 13. - Responsabile gestione ed esecuzione del contratto, Referenti aziendali certificazione.

1) Il Responsabile della gestione e dell'esecuzione del contratto, nominato dalla SA è il Dirigente che vigila sulla corretta esecuzione del contratto, garantisce il coordinamento fra la DA e le Aziende Sanitarie interessate ai fini dell'applicazione delle vigenti normative in materia di contratto di appalto, ivi inclusa la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Procedo alla liquidazione ed al pagamento delle fatture e, se del caso, contesta alla DA gli eventuali disservizi dichiarati, con apposita relazione, dai Referenti aziendali. Applica le relative penalità; propone l'eventuale risoluzione del contratto alla SA. Il Responsabile regionale sarà titolare delle funzioni e compiti attribuiti dall'art. 274 dei D.P.R. 5.10.2010 n. 207 (regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/06 - Codice Appalti).

2) I Referenti aziendali della certificazione (Direttori Amministrativi) garantiscono il coordinamento fra la DA e la SA ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Coordinano le attività amministrative interne collegate con la certificazione del bilancio.

Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 14. –Verifiche e controlli

1. La SA si riserva la facoltà di effettuare controlli, con personale proprio, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al presente appalto ed il perfetto svolgimento del servizio fornito e di applicare le penalità previste al successivo articolo.

2. A seguito dell'attività di controllo il Responsabile regionale potrà emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da concordare, nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore le parti concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio.

Art. 15. - Modalità di fatturazione e pagamento

1. La DA, in relazione al servizio prestato, presenterà fatture semestrali posticipate a carico della SA (Regione) unitamente alla relazione semestrali prevista all'art. 9 del presente capitolato.

2. Il pagamento delle fatture, subordinato al rispetto integrale delle condizioni contrattuali ed in presenza della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio da parte dei Referenti Aziendali della certificazione (Direttori Amministrativi) di cui agli artt. 9 e 13 del presente capitolato, sarà effettuato entro 60 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura, attesa la complessità delle verifiche di regolare esecuzione. In caso di contestazione da parte del Referente Aziendale di ciascuna Azienda Sanitaria ovvero di dichiarazione di non regolare esecuzione del servizio, i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

3. E' fatto obbligo alla DA di precisare le modalità con le quali la Tesoreria della SA dovrà effettuare il pagamento e di utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, ai fini della rintracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010.

4. il pagamento dell'ultima fattura è comunque subordinato all'emissione della relazione sull'ultimo bilancio d'esercizio consolidato.

La SA declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della DA, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Art. 16. – Inadempienze e Penalità

1. Ove si verificano inadempimenti della DA nell'esecuzione del servizio, sarà applicata dalla SA, in ragione della loro gravità, penali rapportate, al danno arrecato al normale funzionamento del servizio ed al ripetersi delle manchevolezze, comprese fra un minimo di € 250,00 ed un massimo di € 10.000,00.

2. Nel caso di gravi ovvero ripetute inadempimenti, la SA avrà facoltà di risolvere il contratto con *tutte* le conseguenze di legge e di capitolato che la *risoluzione* comporta, *ivi compresa* la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa e salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

3. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la SA potrà rivalersi sulla cauzione, nonché su eventuali crediti vantati dalla DA nei confronti della SA, senza bisogno di diffide o formalità di sorta

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

4. In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la DA potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, la SA potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 CC per fatto e colpa della DA che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 17. – Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 18. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) interruzione del servizio per fatto della DA;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;
- h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010
- i) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
- j) in caso di annullamento della delibera di aggiudicazione;
- k) qualora il ritardo dell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 19. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà alla SA ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 20. – Privacy e riservatezza

1. Tutti i dati forniti dalla DA saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 (Testo Unico sulla privacy) e dei relativi obblighi di riservatezza.

2. Alla SA sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dalla DA nell'ambito del servizio prestato e l'Ente medesimo ne potrà liberamente usufruire per pubblicazioni, atti normativi e regolamentari, ecc. La DA non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente capitolato, se non dietro autorizzazione della SA.

3. E' fatto obbligo alla Ditta affidataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Art. 21. - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 22. - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nella lettera d'invito e per tutte le altre modalità di esecuzione del servizio le parti faranno riferimento, per quanto applicabili, alle norme del C.C. alle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., al vigente regolamento dell'Attività Contrattuale della SA, nonché ad ogni altra disposizione di legge nazionale, regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi.

Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma) _____